

Prot. 8061
del 24.01.2013

Ai PLS
ASL RMA

Ai MMG
ASLRMA

p.c. Ai Signori Medici dello Sport
ASL RMA

OGGETTO: Idoneità sportiva

Si rammenta alle S.S.L.L. che la richiesta della Società Sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica (DM 18/2/1982 e circ. Ministero Sanità 31/1/87 n. 7), costituisce la condizione per l'ammissione all'accertamento sia negli ambulatori ASL sia negli ambulatori e gli studi privati ove operano i medici specialisti in medicina dello sport iscritti all'elenco regionale.

Tale richiesta sarà presa in visione e non trattenuta dai PLS e dai MMG all'atto della prescrizione di visita specialistica di medicina dello sport (codice I01 per i soggetti minorenni che effettuano sport agonistici e che sono quindi esenti ticket) e poi consegnata all'assistito. Quindi il paziente porterà sia la richiesta della società sportiva sia la prescrizione rilasciata dal PLS o dal MMG al medico dello sport che effettuerà la visita, il quale ha l'obbligo di detenere tale documentazione per cinque anni ed esibirla all'Organo di Vigilanza della ASL.

Infatti la Delibera della Giunta Regionale n. 929 del 28/6/2001 "Direttive alle Aziende Unità Sanitarie Locali per la vigilanza e controllo in materia di medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive" prevede tra l'altro che il medico ASL incaricato alla vigilanza verifichi che agli atti della struttura siano presenti, la richiesta della società sportiva, le schede valutative con la relativa documentazione sanitaria, che sarà conservata per almeno cinque anni (art. 5 DM18/2/1982, artt. 10 c, 3 e 11 c 4 LR n. 24/97).

Le S.S.L.L. sono pregate di non trattenere la richiesta della Società Sportiva.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti

Il Responsabile U.O.S. Vigilanza Attività Sportiva
Dott.ssa Paola Abetti



Il Direttore SISP
Dottor Bruno Corda

